

TRIBUNALE MILANO

11 GENNAIO 1991

PRESIDENTE:

CAIAZZO

ESTENSORE:

MANDRIOLI

IMPUTATO:

POSTIGLIONE

Diffamazione a mezzo stampa • Applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca • Verità delle notizie • Adempimento degli obblighi di informazione da parte del cronista.

Non costituisce reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione in un articolo di cronaca di fatti oggettivamente infamanti a carico di un soggetto qualora il resoconto di tali fatti sia effettuato nel regolare e legittimo esercizio del diritto di cronaca per essere stati rispettati i limiti della correttezza formale dell'esposizione, dell'interesse pubblico connesso alla loro divulgazione e della loro veridicità confermata da un'accurata verifica delle fonti informative cui si è attinto.

Con decreto del P.M. di Milano del 2 luglio 1990 Postiglione Venanzio è stato citato a giudizio col rito direttissimo in ordine al delitto di diffamazione col mezzo della stampa, commesso ai danni di Confalone Gustavo colla stesura dell'articolo intitolato « Il play-boy ricattava la miss. Si era fatta fotografare nuda la bella italiana 1988 », pubblicato sul « Corriere della Sera » del 29 settembre 1989.

Nel fascicolo del dibattimento è stata inserita ex art. 431 cod. proc. pen. la querela tempestivamente presentata da Confalone Gustavo, attestante la sussistenza della condizione di procedibilità.

All'udienza dell'11 gennaio 1991, presente la parte civile già costituitasi il 5 gennaio 1990, sentiti il querelante e l'imputato ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il P.M. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato. La parte civile ha

chiesto la sua condanna penale col conseguente obbligo al risarcimento dei danni civili e delle spese di giudizio; il Tribunale ha deciso come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI. — Nel capo di imputazione si contesta al Postiglione di aver offeso la reputazione del Confalone in genere col complessivo tenore dell'articolo citato, in particolare, coll'aver affermato che il Confalone avrebbe telefonato al « Corriere della Sera », offrendo di mettere a disposizione immagini compromettenti di Nadia Bengala, Miss Italia del 1988 e sua ex fidanzata.

Osserva questo Tribunale che l'articolo in esame oggettivamente offende la reputazione del Confalone. Nell'articolo il Postiglione fa la cronaca delle vicende sentimentali e processuali del Confalone e della sua ex fidanzata Bengala; in particolare si riferiscono le tesi dell'accusa e della difesa in merito all'imputazione ascritta al Confalone di tentata estorsione ai danni della Bengala, sua ex fidanzata, estorsione che nell'ipotesi accusatoria sarebbe stata commessa anche con l'offerta delle immagini pornografiche della Bengala al Corriere.

Costituisce sicuramente offesa, *demi-nutio*, alla reputazione del Confalone il riferire che egli ha costretto una ragazza, con cui al momento aveva una relazione sentimentale e quindi approfittando di un particolare stato di disponibilità affettiva, a farsi ritrarre in atteggiamenti pornografici e poi ricattarla di pubblicarli; peggio ancora costituisce offesa dire che il Confalone avrebbe telefonato al « Corriere della Sera », per attuare il malizioso piano, proprio il giorno successivo a quello in cui la ragazza, ormai divenuta ex fidanzata, era stata eletta Miss Italia del 1988 ed era cioè divenuta persona di conoscenza pubblica, le cui immagini più intime sono sicuramente di particolare interesse economico.

Tuttavia, nonostante il tono oggettivamente ingiurioso dell'articolo in esame, si ritiene che il Postiglione non debba rispondere penalmente del delitto di diffamazione, in quanto si valuta che il resoconto dei fatti oggettivamente ingiuriosi, di cui all'articolo in oggetto, sia stato effettuato nei limiti di una legittima e regolare espressione del diritto di

cronaca. In altri termini si ritiene che il Postiglione abbia legittimamente esercitato il diritto di cronaca, espressione del più ampio concetto del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, e che operi quindi a suo favore l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.

Infatti in questo come in ogni procedimento per diffamazione occorre porre a confronto due interessi giuridicamente protetti: il diritto all'onore ed alla reputazione di ogni individuo, penalmente garantito dagli artt. 594-595 cod. pen., in genere garantito dal complesso dell'ordinamento giuridico italiano e sicuramente ricompreso tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, ed il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (comprensivo del diritto di cronaca e del diritto di critica) esplicitamente garantito dall'art. 21 della Carta Costituzionale.

L'esercizio del diritto di cronaca consiste nel diritto di riferire fatti di interesse pubblico, esercizio che rischia di divenire lesivo della reputazione altrui, ogniqualvolta il fatto raccontato sia in sé e per sé riprovevole; l'impedire di effettuare il resoconto di episodi interessanti per la collettività, qualora essi risultino lesivi dell'onorabilità altrui, equivarrebbe a sopprimere di fatto il diritto di cronaca, a svuotare di contenuto la norma costituzionale ed a eludere una delle finalità della norma stessa, cioè quella di garantire l'informazione dei cittadini e la loro possibilità di esercitare una valutazione dell'operato altrui. D'altra parte il permettere un illimitato potere di cronaca, ammettendo anche l'imprudente resoconto di notizie superficialmente acquisite, senza doverosi controlli sulla loro veridicità, trasformerebbe l'esercizio del diritto in oggetto nella licenza di distruggere impunemente la reputazione altrui, che pure è giuridicamente garantita.

Per questo la giurisprudenza ha col tempo elaborato alcuni limiti e presupposti che devono essere rispettati e sussistere, perché la cronaca si possa ritenere legittimamente esercitata. In particolare si è detto che:

- 1) deve sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati;
- 2) la notizia divulgata deve corrispondere al vero; da ciò si fa discendere

un obbligo a carico del giornalista di accertare la verità delle notizie, quanto meno attraverso il controllo della fonte (v. Cass., Sez. IV, 13 dicembre 1974, De Ninno); con tale limite si vuole evitare che un giornalista possa pubblicare una qualunque notizia appresa in qualunque modo, anche da semplici « voci di popolo », rovinando così la reputazione altrui ingiustificatamente o in base a distorsione di fatti veri, tipicamente derivante dalla relazione incontrollata di voci;

3) il linguaggio usato deve rispettare un *minimum* di correttezza formale, senza scadere nel generico insulto.

Nel caso di specie non esiste dubbio che « Miss Italia 1988 », alias Nadia Bengala, fosse persona di interesse pubblico, e che quindi venissero coinvolte nella sua pubblicità anche tutte le vicende, filmini pornografici e vicende sentimentali e processuali, che la riguardavano. Ragion per cui non si può far colpa sotto questo primo profilo al Postiglione, per aver riferito fatti oggettivamente riprovevoli attribuiti al Confalone, commessi ai danni di una persona di interesse pubblico.

In secondo luogo è emersa dall'istruttoria svolta la verità dei fatti riportati dal giornalista e soprattutto l'adempimento da parte sua degli obblighi di informazione sulla attendibilità dei fatti stessi.

Infatti, nonostante il Confalone abbia continuato a negare anche innanzi a questo Tribunale, come già nell'ambito del procedimento svoltosi a suo carico per il delitto di tentata estorsione, di aver mai offerto i filmini della ragazza al « Corriere della Sera », è risultato che una sentenza penale, quella del Tribunale di Milano del 29 novembre 1989 relativa al procedimento di cui sopra, ha accertato che effettivamente il Confalone ebbe a girare i filmini in discussione ed ad offrirli alla redazione del « Corriere della Sera ». Si legge infatti nella sentenza e nelle deposizioni dello Scotti, poste da quel Tribunale a fondamento del giudizio, che, proprio nei giorni dell'elezione di Miss Italia 1988, qualcuno aveva telefonato alla redazione del giornale, offrendo fotografie compromettenti della Bengala tratte da un filmino; la persona che aveva telefonato aveva lasciato il proprio recapito telefonico di Napoli;

a quel recapito lo Scotti aveva telefonato, lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica e successivamente, in relazione al messaggio della segreteria, era stato richiamato dalla persona, che insisteva nell'offrire il filmino; lo stesso Scotti si era sincerato presso la Bengala dell'esistenza del filmino ed ella gli aveva anche riferito il nome del suo ex fidanzato, autore del filmino, nome che al momento egli aveva rilevato coincidere con quello che gli era stato riferito dal « Corriere della Sera ». Ritrovati il nome ed il numero sull'agenda telefonica, lo Scotti li aveva riferiti al P.M. nella deposizione del 9 novembre 1988; si trattava di Confalone Gustavo ed il numero coincideva con la sua utenza di Napoli, così come è stato ammesso dallo stesso Confalone a questo Tribunale. La coerente e riscontrata deposizione dello Scotti è stata posta, come visto, dal Tribunale di Milano a fondamento della sentenza del 29 novembre 1989, per affermare che il Confalone aveva effettivamente offerto i filmini della Bengala al Corriere (anche se poi quella sentenza ha escluso la sussistenza degli altri requisiti del delitto ascritto al Confalone).

Il Postiglione ha riferito a questo Tribunale di aver redatto l'articolo, dopo aver personalmente letto gli atti processuali ed in particolare le deposizioni dello Scotti. Pare quindi di tutta evidenza che assolutamente nessun rimprovero possa essere mosso al Postiglione per aver fondato sulle stesse fonti, usate poi dal Tribunale in sede di giudizio a carico del Confalone, la sua cronaca del processo medesimo, pubblicata sul Corriere del 26 settembre 1989: tanto più che l'articolo consisteva proprio in un resoconto del processo. Quindi da un lato ciò che il Postiglione ha riferito è oggettivamente o meglio giuridicamente certo; dall'altro lato, soprattutto, è dimostrato che egli, nel momento in cui ha steso l'articolo, ha adempiuto tutti gli obblighi di informazione che gli incombevano, andando a leggere gli atti processuali, che al momento costituivano la fonte più attendibile e certa.

Infine nessuna illegittimità dell'esercizio del diritto di cronaca si può ravvisare nel linguaggio usato dal Postiglione. Non solo il linguaggio è assolutamente corretto, ma la complessiva impostazione dell'articolo è assolutamente

precisa e chiara nel far capire al lettore le contrapposte tesi dell'accusa e della difesa. Solo nel punto in cui si parla dell'offerta dei filmini al Corriere è usato un tono che appare più apodittico, anche perché lì si riferisce qualcosa che, provenendo dalla stessa redazione del giornale su cui l'articolaista sta scrivendo, appare riferito come realtà direttamente appresa. Tuttavia le già dimostrate verità della notizia e l'assoluta attendibilità della fonte di informazione impediscono di trasformare il tono più scottante della notizia in resoconto falso, in insulto o comunque in illegittimo esercizio del diritto di cronaca.

Si ritiene pertanto che il Postiglione vada assolto dall'imputazione ascrittagli, per aver agito, nel riferire fatti oggettivamente ingiuriosi, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca con esclusione quindi della sua punibilità.

Mancando la responsabilità penale del Postiglione, manca anche ogni fondamento per la pronuncia sulla domanda civile di risarcimento dei danni.

P.Q.M. — Visto l'art. 530 cod. proc. pen. assolve Postiglione Venanzio dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

TRIBUNALE TRENTO

18 GENNAIO 1991

PRESIDENTE EST.:

LA GANGA

IMPUTATO:

MINÀ

Diffamazione a mezzo stampa • Assenza di contenuti diffamatori e applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca • Veridicità dei fatti narrati e accurato controllo delle fonti da parte dell'autore.

Non sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa a causa dell'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora l'autore di un libro riporti fedelmente le dichiarazioni rese da altri senza aggiungervi alcunché di proprio dopo aver scrupolosamente controllato la verità dei fatti da questi narrati se tali fatti rispondono ad un interesse pubblico e non vengono travalicati i limiti di una obiettiva e serena esposizione.

FATTO E DIRITTO. — Con querela dd. 5 maggio 1988, ratificata in pari data, Carlos Franqui, assumendo che nel libro intitolato « Il racconto di Fidel » scritto da Gianni Minà ed edito dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., erano contenute espressioni diffamatorie nei propri confronti, chiedeva che l'autorità giudiziaria procedesse penalmente nei confronti dei suddetti autore ed editore, nonché di quanti avevano concorso negli ipotizzabili reati.

Nel corso della successiva fase delle indagini preliminari il signor Franqui si costituiva parte civile, mentre il giudice disponeva, su richiesta del P.M., incidente probatorio al fine di acquisire la traduzione dall'originale in lingua spagnola, del libro in oggetto.

In esito a tale incumbente, Gianni Minà veniva tratto a giudizio direttissimo davanti a questo Tribunale.

Nel corso del dibattimento venivano ammessi e disposti l'escussione di acqui-

sizione dei molti documenti offerti dalle parti, mentre altre prove, in particolare l'escussione di numerosi testimoni, fra i quali molti residenti in territorio cubano, venivano rigettate.

In esito al dibattimento, il Tribunale osserva quanto segue.

Va premesso, e parrebbe superfluo evidenziarlo se non si fosse messa in risalto la tendenza di talune parti di debordare verso il perseguimento di un tale scopo, che esula dai compiti ed anche dalle capacità di questo Tribunale, lo stabilire ruoli, meriti, torti e ragioni dei responsabili e protagonisti della rivoluzione cubana, di esprimere apprezzamenti nei confronti degli stessi o comunque di scrivere o riscrivere la storia di quegli eventi.

Nucleo essenziale delle doglianze del querelante e, quindi, dell'esame del Collegio, sono le espressioni e affermazioni riportate nel capo di imputazione e precisamente l'aver Fidel Castro dichiarato e il Minà registrato e trasfuso nel proprio libro: 1) che Carlos Franqui dopo aver chiesto nel 1960, dalle pagine del giornale *Revolucion* di cui era direttore, le pene più severe per l'oppositore Armando Valladares, ebbe poi a divenire amico di quest'ultimo e suo compagno nell'avventura controrivoluzionaria; 2) che il Franqui era un « piccolo traditore »; 3) che il querelante, volontariamente fuggito in Svizzera, avrebbe abbandonato a Cuba la madre, la quale dovette essere assistita dal governo cubano.

Orbene, la prima, dirimente conclusione cui questo Tribunale perviene, è che tali affermazioni non possono ritenersi diffamatorie, specie alla luce di quanto sul reale svolgersi degli eventi è emerso al dibattimento.

Può infatti ritenersi pacifico, perché concordemente dichiarato dall'imputato e dalla parte civile, nonché per essere abbondantemente documentato, che Carlos Franqui, dopo essere stato uno dei protagonisti della rivoluzione a fianco di Fidel Castro, passò negli anni sessanta all'opposizione, andando a vivere esule lontano da Cuba, e che in tale ultimo frangente egli lasciò nell'isola l'anziana e malata madre.

Parimenti documentato, attraverso la produzione di copie del giornale *Revolucion* dei giorni 30 e 31 dicembre 1960, di

cui all'epoca Franqui era direttore responsabile, è che dalle colonne di quel giornale si preannunciassero e invocassero pene esemplari per i presunti responsabili di alcuni attentati terroristici compiuti in quel periodo a Cuba, individuati e arrestati dalla polizia e fra i quali, come riportato a p. 9 di *Revolucion* del 30 dicembre 1960, Armando Valladares.

Riassumendo, non può storicamente negarsi che Carlos Franqui dopo esser stato uno dei fautori e promotori della rivoluzione cubana, ebbe successivamente a divenire oppositore del regime castrista, schierandosi contro il suo *leader*, così come Valladares, con il quale il querelante, per sua ammissione, ebbe effettivamente dei contatti allorché entrambi si trovavano esuli in Europa.

Ugualmente, è innegabile che Franqui nel partire definitivamente da Cuba, vi lasciò l'anziana madre, la quale ricevette poi una pensione sociale dal governo di l'Avana.

In ordine all'asserito passaggio di Franqui dalle file dei sostenitori del regime castrista a quella degli oppositori, può osservarsi che tale affermazione non è considerabile in assoluto diffamatoria poiché il passaggio dall'una all'altra formazione ideologica o politica, fenomeno non certo raro a riscontrarsi nell'analisi storica anche contemporanea, può corrispondere ad un mutamento anche apprezzabile dell'individuo; teso ad un ideale di miglioramento che può definirsi aristocratico avendo come meta l'*Aristòs Anér* di greca memoria.

Potrebbe l'affermazione di Castro avere invece contenuti diffamatori in concreto, in riferimento cioè alla persona del querelante, qualora non veritiera, poiché essa potrebbe minare allora la stima di cui Franqui gode nell'ambiente sociale.

Si è peraltro osservato come la dichiarazione stessa non possa considerarsi contraria al vero poiché da un lato non vi è dubbio che Franqui combatté inizialmente per l'affermazione della rivoluzione cubana e che egli era il direttore responsabile di *Revolucion* allorché nel giornale venivano invocate misure (fra cui « al paredón » cioè al muro e « aplastará el pueblo » (cioè schiatterà il popolo), severe nei confronti di taluni oppositori arrestati fra i quali Valladares,

così come è d'altra parte vero che in seguito Franqui divenne oppositore di Castro scegliendo anche la strada dell'esilio. L'espressione « piccolo traditore », va valutata nel contesto in cui viene utilizzata tenendo altresì conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale che ha voluto innalzare, nell'ambito dell'agone politico, considerati l'importanza e il livello che gli sono propri e la necessità di evitare il più possibile di porre dei freni o delle remore al libero espandersi delle connesse facoltà di critica, la soglia della rilevanza penale (Cass. 7674/84, 4549/84).

Non vi è dubbio che agli occhi di Castro, Franqui appaia un « traditore », così come il primo appare verosimilmente al secondo « traditore » della rivoluzione.

Tradire nel lessico ideologico e politico, quando il mutamento sia determinato da liberi impulsi del proprio animo, non assume necessariamente un'accezione negativa, apparendo indicativo piuttosto di chi abbandoni una determinata idea che non di chi ferisca con l'inganno la buona fede altrui.

Anche nell'ambito dell'intera narrazione contenuta nel libro, emerge come Castro veda in Franqui il vecchio compagno delle battaglie militari combattute nella Sierra Madre e di quelle politiche che, ferendolo, lo abbandona e non invece il « Giuda » che per vantaggi materiali passa tra le schiere dei suoi nemici.

In ordine all'abbandono da parte di Franqui della madre a Cuba e del sussidio a quest'ultima erogato dal governo cubano, si è già osservato come entrambe le circostanze siano risultate corrispondenti al vero, ben inteso però che abbandono deve intendersi nel senso di distacco materiale e che le erogazioni governative non necessariamente costituivano l'unica fonte di sostentamento della donna.

Invero non è dato desumere che Fidel Castro abbia voluto accusare Franqui di aver tagliato ogni legame, anche spirituale, con la madre e di non aver più provveduto al mantenimento della stessa. E del resto Franqui ha potuto dimostrare di aver dovuto suo malgrado lasciare a Cuba la madre per le sue condizioni di salute, ma di aver sempre mantenuto i contatti epistolari con la stessa,

provvedendo altresì al suo sostentamento.

Le risultanze dibattimentali che inducono a riscontrare l'assenza, nelle espressioni incriminate, di elementi lesivi della reputazione di Carlos Franqui, se da un lato scriminano la condotta dei responsabili della pubblicazione « Parla Fidel », dall'altro giovavano indubbiamente anche all'immagine del querelante.

Non può infatti che tributarsi rispetto e ammirazione, al di là delle idee personali dei singoli, a chi, come Franqui, ha ritenuto dapprima di mettere a repentaglio la propria vita per l'affermazione dei propri ideali e poi, una volta raggiunta la meta, proprio quando ragioni di opportunismo avrebbero suggerito di sfruttare la vittoria del proprio partito per godere di ambite posizioni di vertice, ha invece scelto, in nome di nobilissimi sentimenti, la dura strada dell'opposizione o dell'esilio.

Se l'assenza di contenuti diffamatori nelle affermazioni ed espressioni esaminate porta ad escludere la sussistenza stessa del reato e, quindi, la colpevolezza di tutti i possibili responsabili del libro, il proscioglimento dell'imputato si impone anche perché appare evidente l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività.

Non appaiono infatti travalicati i limiti di una obiettiva e serena esposizione dei fatti, mentre indiscutibile può dirsi l'interesse pubblico al contenuto dell'opera, sia per l'importanza storica delle vicende trattate che per l'autorità del *leader* politico intervistato.

Per quanto attiene alla veridicità della narrazione, si è già osservato come i fatti corrispondono sostanzialmente a realtà.

Del resto Giovanni Minà ha dimostrato di aver scrupolosamente riscontrato le affermazioni di Castro, con la lettura dei giornali dell'epoca editi sotto la responsabilità di Franqui, quanto all'episodio Valladares, e con la ricerca della documentazione ufficiale, quanto al sussidio erogato alla madre di Franqui, così assolvendo da un lato il dovere che a lui incombeva e dall'altro evidenziando e supportando la propria buona fede.

Va poi considerato che quegli obblighi di verifica e riscontro che giustificano l'applicazione dell'esimente del diritto di

cronaca, vanno con tanta maggior ampiezza considerati assolti quanto più autorevole e affidabile sia la fonte cui l'autore ha attinto per la conoscenza dei fatti e non sembra revocabile in dubbio che Fidel Castro sia tra le persone più qualificate per fornire un'interpretazione autentica della storia della rivoluzione cubana e delle successive vicende politiche e storiche da essa scaturite.

Minore deve poi essere il rigore del giudicante sia in ordine all'affermazione dell'antigiuridicità della condotta che nella valutazione del ricorso delle circostanze esimenti allorché il giornalista, come nel caso di specie, si limiti a riportare fedelmente le dichiarazioni rese da altri, senza addurre alcunché di proprio in aggiunta o interazione al contenuto delle dichiarazioni e senza esprimere alcun consenso o adesione alle stesse.

Se anche in questo caso infatti l'estensore della pubblicazione può essere partecipe consapevole del contenuto diffamatorio delle espressioni usate dal dichiarante e può dare un appunto causale rilevante rendendo possibile la diffusione sociale delle espressioni stesse, non vi è peraltro dubbio, anche in ossequio ai principi che regolano il concorso di persone nel reato e sanciscono la personalità della responsabilità penale, che « autore » delle espressioni diffamatorie è colui che, coniandole, le ha riferite al giornalista, consapevole e sovente anche desideroso della loro futura pubblicazione.

L'eccessiva estensione della responsabilità del cronista intervistatore, semplice e fedele estensore di quanto da altri responsabilmente esternato, oltre che stridere con i suddetti principi, favorirebbe una facile ed arbitraria censura, mascherata dall'intento di evitare lesioni alle altrui reputazioni, della libera espressione delle proprie opinioni, finendo poi sul piano pratico o per essere irrealizzabile (si pensi quale esempio di questi giorni alle dichiarazioni del *leader* iracheno Saddam Hussein in cui il Presidente degli USA viene definito « satana », riportate dalla stampa e dalle televisioni di tutto il mondo; si pensi ancora alle dichiarazioni radiotelevisive rilasciate « in diretta », con conseguente impossibilità dell'intervistatore di intervenire in qualche modo per eliderne o scemarne il contenuto oltraggioso), o per penalizzare una funzione fondamentale in un ordina-

mento democratico quale quella assolta dalla stampa e dalla radiodiffusione.

Certo il limite dell'interesse pubblico alla apprensione della notizia, collegato sia alla fonte cui si è attinto che all'importanza obiettiva dei contenuti, così come quello della non grossolana inverosimiglianza della stessa permangono sul piano deontologico oltre che su quello giudiziario per il giornalista, ma non v'è dubbio che la maggiore responsabilità penale graviti verso chi assume l'iniziativa di esternare pubblicamente le proprie convinzioni, anche se lesive della altrui reputazione.

Va infine rigettata, perché manifestamente infondata, l'eccezione di incostituzionalità formulata dalla Difesa di parte civile.

Lamenta quest'ultima che la Procura della Repubblica non abbia contestato all'imputato tutte le espressioni diffamatorie desumibili dall'atto di querela e dal libro in oggetto, ovvero dalle risultanze dibattimentali.

Non pare al riguardo dubitabile che spetti al P.M. il compito di valutare discrezionalmente quali fatti assumano rilevanza penale.

Nel caso di specie poi il P.M. ha correttamente esercitato l'azione penale in relazione alle fattispecie sinteticamente riportate in querela, né al dibattimento è emerso alcun episodio che potesse condurre ad una modifica della imputazione.

Per i motivi su esposti Minà Giovanni va prosciolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M. — Il Tribunale di Trento, visto l'art. 530 cod. proc. pen.;

assolve Minà Giovanni dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Entrambe le decisioni in esame, pur riguardanti fattispecie particolari (soprattutto la prima avente ad oggetto la pubblicazione di una intervista ad un personaggio « storico » quale Fidel Castro), confermano il pressoché costante orientamento della giurisprudenza in tema di applicabilità dell'esimente ex art. 51 cod. pen. al reato di diffamazione a mezzo stampa previsto dall'art. 595 cod. pen.

La questione si risolve nel tentativo di comporre il conflitto tra diritto all'onore e alla reputazione — che, oltre alla tutela in sede penale, trova protezione costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale — e diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero — costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione — nella forma specifica del diritto di cronaca e di critica.

La soluzione costantemente fornita dalla Corte di Cassazione è nel senso di suggellare la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca ancorché lesivo della reputazione altrui purché « a) la notizia pubblicata sia vera o almeno sia seriamente accertata; b) esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e per la formazione della pubblica opinione; c) siano rispettati i limiti della obiettività e della contenenza senza che si travalichi da un'esposizione e da una critica civile anche se vivace » (Cass. pen. 15 ottobre 1987, Beria D'Argentine, in *Riv. pen.*, 1989, 428). Nel medesimo senso, di riconoscere cioè al diritto di critica il potere di annullare l'illiceità della condotta diffamatoria se esercitato nei limiti « invalicabili » dell'interesse pubblico, della verità dei fatti e della correttezza del linguaggio si vedano, tra le altre, Cass. pen. 7 ottobre 1987, Alexis, in *Riv. pen.*, 1988, 854; Cass. pen. 23 aprile 1986, Emiliani, in *Riv. pen.*, 1987, 602; Cass. pen. 3 maggio 1985, Ruschini, in *Cass. pen.*, 1986, 76 e in *Riv. pen.*, 1986, 730; Cass. pen. 30 giugno 1984, Anzaloni, in *Giur. it.*, 1985, II, 148 nota di TERESI; Cass. pen. 26 maggio 1983, Paolucci, in *Giust. pen.*, 1984, II, 197; Cass. pen. 10 mag-

gio 1983, Vespasiano, in *Riv. pen.*, 1984, 92; Cass. pen. 6 maggio 1983, Bertoldi, in *Riv. pen.*, 1984, 454; Cass. pen. 26 marzo 1983, Dotti, in *Giur. it.*, 1984, II, 421; Cass. pen. 16 aprile 1982, Bianchi, in *Giust. pen.*, 1983, II, 106; Cass. pen. 11 marzo 1982, Pandolfo, in *Giust. pen.*, 1983, II, 48; Cass. pen. 10 aprile 1981, Ferraresi, in *Giust. pen.*, 1983, II, 144; Cass. pen. 16 luglio 1981, Caprara, in *Giust. pen.*, 1983, II, 5; Cass. pen. 16 giugno 1981, Cederna, in *Cass. pen.*, 1983, 1102, nota di NAPOLEONI; Cass. pen. 11 febbraio 1981, Gravato, in *Riv. pen.*, 1981, 843.

Conformi le decisioni della giurisprudenza di merito. Si vedano tra le altre: App. Firenze 20 settembre 1989, in *Foro it.*, 1990, II, 137; Trib. Roma 24 febbraio 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1074; Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, 989; Trib. Bologna 22 dicembre 1986, in *Resp. civ. e prev.*, 1987, 296; App. Roma 2 luglio 1981, in *Temerom.*, 1982, 714, nota di DELLA ROCCA; Trib. Torino 7 luglio 1980, in *Dir. famiglia*, 1982, 902, nota di FIGONE; Trib. Torino 8 gennaio 1980, in *Giur. it.*, 1982, II, 181.

Per quanto in particolare attiene al limite costituito dalla verità dei fatti — oltre ad affermare che « essa deve investire l'intero contenuto informativo e non può trovare un'equivalente né nell'attendibilità della fonte né nella verosimiglianza dei fatti (v. Cass. pen. 7 luglio 1987, in *Riv. pen.*, 1988, 1022) — è considerazione costante che esso comporti un preciso obbligo di informazione a carico dell'autore della pubblicazione (il più delle volte giornalista) obbligo che si concretizza in un uso legittimo e corretto delle fonti informative.

Ciò vuol dire che egli è tenuto a: a) impiegare una certa ocutezza nella scelta delle fonti di informazione (Cass. pen. 25 gennaio 1988, Manni, in *Riv. pen.*, 1988, 955; Cass. pen. 26 maggio 1983, Paolucci, in *Giust. pen.*, 1984, II, 197); b) controllarne l'attendibilità (Cass. pen. 21 gennaio 1986, Gianotti, in *Foro it.*, 1988, II, 179, nota di PITARRESI; Cass. pen. 17 aprile 1985, Di Baccio, in *Riv. pen.*, 1986, 349; Cass. pen. 6 ottobre 1981, Menghini, in *Riv. pen.*, 1982, 638); c) esaminare, controllare e verificare, comunque, la verità sostanziale dei fatti narrati (Cass. pen. 2 aprile 1987, in

Giur. it., 1988, II, 434; Cass. pen. 7 luglio 1987, cit.; Cass. pen. 21 gennaio 1986, cit.; Cass. pen. 20 ottobre 1983, Scalfari, in *Giust. pen.*, 1984, II, 655; Cass. pen. 12 novembre 1981, Diaconale, in *Riv. pen.*, 1982, 701); d) fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio o incertezza prospettabili in ordine alla verità dei fatti (Cass. pen. 2 aprile 1987, cit.; Trib. Roma 6 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 837; Cass. pen. 27 febbraio 1985, in questa *Rivista*, 1986, 839, nota di MANTOVANI; Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, 989; Trib. Milano, 8 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1987, 996). Nel senso della insussistenza di fonti di informazione privilegiate che esonerino il giornalista dall'obbligo di compiere tali accertamenti si veda Cass. pen. 30 giugno 1984, Anzalone, cit. e in *Foro it.*, 1984, II, 535, nota di FIANDACA; *contra* sembra porsi Trib. Napoli 8 novembre 1984, in *Giur. merito*, 1986, 927 e Trib. Napoli 23 giugno 1978, in *Giur. it.*, 1979, II, 245.

Il riconoscimento di tali obblighi a carico del giornalista conduce, da un lato, ad escludere ogni rilevanza alla verità putativa, e cioè alla mera verosimiglianza dei fatti (Cass. pen. 24 settembre 1982, Pietra, in *Giust. pen.*, 1983, II, 436; Cass. pen. 12 gennaio 1982, Lo Greco, in *Giust. pen.*, 1982, II, 656; Cass. pen. 21 aprile 1982, Bocca, in *Giust. pen.*, 1983, II, 389; Cass. pen. 16 luglio 1981, cit.; Cass. pen. 16 giugno 1980, Costa, in *Riv. pen.*, 1982, 24; nel senso della irrinunciabilità di tali obblighi professionali del giornalista e dell'esclusione della rilevanza del putativo si veda anche Cass. pen. 14 aprile 1978, D'Amico, in *Riv. pen.*, 1979, 162) e, dall'altro, a ritenere irrilevante l'errore circa la rispondenza al vero dei fatti narrati in cui il giornalista incorra per non avere riscontrato la verità del fatto. Errore il quale, derivando da un'inesatta conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto di cronaca, è irrilevante in quanto si risolve in uno stato di ignoranza della legge penale (Cass. pen. 7 luglio 1987, cit. e Cass. 21 gennaio 1986, cit.); essendo, al contrario, il frutto di una persistente volontà del giornalista di pubblicare la notizia atta a diffamare nonostante la propria consapevolezza circa l'inattendibilità o l'insuffici-

cienza della fonte informativa, costituisce fonte di responsabilità penale (Trib. Roma 26 ottobre 1984, in *Giust. pen.*, 1986, II, 39).

Conseguentemente, « unica ipotesi di inesistenza del reato sul punto in esame, è l'errore involontario dell'agente il quale creda concretamente che i fatti narrati siano veri e fornisca la prova di tale suo convincimento, attendibile e giustificato: si ha allora non una causa di esclusione della punibilità per esercizio di un diritto, bensì la totale mancanza dell'elemento psicologico del reato » (Cass. pen. 26 marzo 1983, Fiorillo, in *Giust. pen.*, 1983, II, 627). Nel senso della irresponsabilità penale dell'agente che cada in errore incolpevole e fornisca la prova dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile e giustificabile il suo errore nonché di quelli che testimoniano la cura da lui posta nella verifica dei fatti narrati per vincere ogni dubbio o incertezza prospettabili in ordine ad essi, si veda Cass. pen. 26 maggio 1983, Narducci, in *Dir. radiodiff.*, 1983, 447; Cass. pen. 26 marzo 1983, cit.; Trib. Torino 14 ottobre 1981, in *Giur. merito*, 1983, 1005, nota di Ferrante; App. Bari 14 maggio 1985, in *Crit. pen.*, 1987, 84, nota di FIORDALISI.

CRISTIANA VIGLI